

295.798 utenti iscritti 10 mila **archiportale** **archiproducts** **BLOCCHIEBO**

edilportale
il motore di ricerca dell'edilizia

Recinzioni Recap
modulari, prefabbricate, bifacciali
Sembra fatta a mano... ma è fatta in stabilimento!

News e Servizi | Prodotti e Aziende | **Normativa** | Software | Libri | Lavoro | Forum | Gli speciali tecnici

|

Dow **xenergy** **La nuova generazione di isolanti termici** **20% IN PIU' DI PROTEZIONE TERMICA**

News - NORMATIVA

Bonus 55% e 36%, la ritenuta del 10% non compensa le imposte

Solo il credito di imposta può essere oggetto di compensazione, nessuna agevolazione per le imprese individuali

0

Letto 546 volte di [Paola Mammarella](#)

14/02/2011 - Nessuna agevolazione per le imprese che effettuano lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica cui spetta la detrazione del 36% o del 55%. Per la ritenuta d'acconto del 10%, introdotta con la **manovra estiva**, valgono le regole previste dall'ordinamento. Le società non possono quindi utilizzare il suo importo in compensazione delle imposte dovute.



Lo ha chiarito il Sottosegretario di Stato per l'economia e le Finanze Sonia Viale rispondendo a un'interrogazione parlamentare sollecitata da imprese individuali e società di capitali, che avevano chiesto di utilizzare il credito derivante dalla ritenuta in compensazione delle imposte dovute, adottando un apposito codice tributo.

Il sottosegretario Viale, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, ha spiegato che la ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici bancari e postali, effettuati dai contribuenti per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, è uguale a quelle esistenti a carico del reddito delle imprese.

D'altra parte, il **DL 78/2010** – manovra estiva – non prevede modalità diverse di compensazione. Valgono quindi le regole generali in base alle quali il credito di imposta, risultante dalla dichiarazione dei redditi, può essere utilizzato in compensazione dopo aver scomputato le ritenute d'acconto subite.

Viale ha poi puntualizzato che ad essere oggetto di compensazione non è la ritenuta d'acconto, ma il credito di imposta. Il diritto alla compensazione può quindi essere esercitato dal giorno successivo a quello in cui si chiude il periodo di imposta.

Il caso segnalato

L'interrogazione è stata proposta dai deputati Fogliardi di Lnp e Fulvi del Pd, che si sono fatti portavoce di alcune considerazioni avanzate dal mondo delle piccole imprese, che lamentava un drenaggio della liquidità a danno delle società che realizzano gli interventi incentivati, con un aggravamento della particolare congiuntura economica in

atto.

Cerca un prodotto o un'azienda

MADE expo **05_08**
Milano Architettura Design Edilizia **Ottobre 2011**
Fiera Milano, Rho

connecticut
Professional Doors

Vitrum
LA PORTA TECNICA CHE ARREDA

www.connecticut.it

inserisci qui la tua Email

Entra nell'Archivio Newsletter

GATTI PRECORVI

SOLUZIONI E COMPONENTI IN LAMIERA FORATA E BUGNATA

www.gattiprecorvi.com

Edilportale.com su Facebook

A 10,409 persone piace **Edilportale.com**.

Andrea Farhad Fatos Soa Quadrifo Andrea
Cornacchioni Cera Cesare Daniele Barbara
Claudio Massimo Redrooms Emiliano Ndreu

[Edilportale.com su Facebook](#)

Secondo la situazione illustrata, le imprese individuali e le società di capitali possono recuperare la ritenuta d'acconto dal primo gennaio successivo all'anno in cui viene pagata la ritenuta. La situazione si complica per le società di persone dal momento che la ritenuta deve essere prima indicata nella dichiarazione dei redditi dei soci e scomputata dall'Irpef, per poi essere recuperata in compensazione dalla società.

(riproduzione riservata)

- **APPROFONDIMENTI / Detrazioni 55% risparmio energetico**
- **APPROFONDIMENTI / Agevolazioni fiscali ristrutturazioni**

vota ☆☆☆☆☆ | Risultato ☆☆☆☆☆ 0 voti

Il Bilancio 2010

ultimo E-Book MAP sul Bilancio 2010
Acquistalo con lo sconto del 25%

Pannelli Fotovoltaici

Confronta 3 preventivi gratuiti e Scegli il migliore della tua zona !

Annunci Google

Normativa sull'argomento

Legge dello Stato 30/07/ 2010 n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Decreto Legge 31/05/ 2010 n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Suppl. Ordinario n.114)

Inserisci un commento alla news

Il tuo indirizzo IP **151.13.235.206**

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*)
max 2000 caratteri

Ricopia il codice visualizzato a lato

SNJQV

Attenzione: i commenti non sono moderati dalla redazione. Ogni utente (individuabile mediante tracciamento IP) si assume la piena responsabilità del contenuto delle proprie affermazioni.

Più lette

Più commentate

Articolo letto 29633 volte
[Milleproroghe, si fa strada al condono edilizio](#)

Articolo letto 28548 volte
[Condono edilizio, la maggioranza ripropone l'emendamento](#)

Articolo letto 19557 volte
[Detrazioni del 55% e 36% per le demolizioni con fedele ricostruzione](#)

Articolo letto 12328 volte
[Scia, il DI Calderoli riduce a 30 giorni i tempi per i controlli](#)

Articolo letto 11079 volte
[Decreto rinnovabili, cosa cambia per progettisti e installatori](#)



LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.

Prezzo: €20,00
Offerta: **€ 26,10**



L'AMPLIAMENTO DELLA CASA UNI E BIFAMILIARE

Prezzo: €30,00
Offerta: **€ 27,00**

Entra nell'Archivio Libri



STIMATRIX® Plug-In for Valore Normale

Plug-in per il calcolo del valore normale
Prezzo: €90,00
Offerta: **€ 69,00**



RelGen Compiler

Software per la compilazione della Relazione Generale D.M. 14.9.05
Prezzo: €240,00
Offerta: **€ 199,00**

Entra nell'Archivio Software

il matpack è realizzato in una unica misura di cm 15,00x25,00x50,00 peso kg 2,10